



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE della SPEZIA
Il Presidente della Commissione

- visto l'art. 27, D.L. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28.10.2020 e in vigore dal 29 ottobre 2020;
- visto il Decreto del Presidente della Commissione Regionale della Liguria in data 30 novembre 2020, nonché il proprio Decreto in data 11 dicembre 2020, e dato atto che è ad oggi possibile il collegamento da remoto,

COSI' DISPONE

In ordine alle udienze ancora in via di fissazione:

Valgono le disposizioni già impartite con i decreti citati in premessa, con la precisazione che è possibile celebrare le udienze da remoto sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad>;

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- 1) cause di **valore superiore ad € 20.000,00** (ventimila/00):
 - a. qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020 e **depositato detta istanza in tempo utile** per consentire alla Segreteria di notificare il relativo avviso (che conterrà il *link* ipertestuale per l'accesso alla pagina *Internet*) saranno celebrate mediante il **collegamento da remoto**, adottando il *software Skype for business*.
 - b. Il termine per consentire alla Segreteria l'avviso di cui sopra si indica in almeno **dieci giorni prima** dell'udienza, coincidente con quello previsto dall'art. 27, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. 137/2020, per evitare il rinvio a nuovo ruolo in caso di istanza di discussione;
 - c. qualora anche solo una parte presenti l'istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, notificata alle altre parti costituite ma **non depositata in tempo utile per consentire alla Segreteria la notifica dell'avviso di cui sopra**, non rendendo possibile neppure il rispetto dei termini per le memorie finali della **trattazione scritta**, verranno rinviate ad una successiva udienza con la concessione del termine per memorie;

- 2) cause di **valore inferiore o pari ad € 20.000,00** (ventimila/00):
- a. ove sia stata presentata tempestivamente l'istanza di discussione, saranno decise a seguito di **trattazione scritta**, ex art. 27, comma 2, terzo periodo, d.l.137/2020. Si intendono, in tal caso, automaticamente concessi i termini per le memorie finali, senza bisogno di ulteriore autorizzazione presidenziale;
 - b. se nessuna delle parti presenta (almeno due giorni liberi prima della trattazione) istanza di discussione, rimane ferma la già disposta celebrazione delle udienze pubbliche di discussione e delle udienze camerale partecipate **sulla base degli atti**, ex art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020, nella forma della camera di consiglio non partecipata
- 3) i Presidenti di Collegio, i Giudici tributari e i Segretari di udienza si intendono sin d'ora autorizzati a collegarsi da remoto anche da luogo diverso dalla sede della Commissione, dando di ciò previa comunicazione al Presidente di Sezione o al Dirigente Amministrativo;
- 4) i Segretari di udienza comunicheranno alle parti processuali, via P.E.C., ex art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, **almeno cinque giorni prima** dell'udienza pubblica di discussione o dell'udienza camerale partecipata, che la loro controversia verrà trattata con la modalità del **collegamento da remoto**;
- 5) oltre all'avviso di cui sopra, i Segretari di udienza, **almeno tre giorni prima** della trattazione con **collegamento da remoto**, daranno avviso alle parti, via P.E.C., dell'ora e delle modalità di collegamento. Tale comunicazione conterrà il **link** per il **collegamento da remoto**, con l'avviso che ciò comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 2016/679. Il **link** è diverso per ciascun procedimento (intendendosi i procedimenti riuniti o da riunire).

Manda la segreteria per l'adempimento delle presenti disposizioni e per la comunicazione, mediante le sopra descritte modalità, alle parti processuali dei procedimenti fissati per le udienze a partire da marzo 2021.

Si comunichi al CPGT ed al Presidente della Commissione Regionale per la Liguria per quanto di competenza.

La Spezia, 9 febbraio 2021

Il Presidente della CTP

Dott.ssa M. Cristina FAILLA



MARIA CRISTINA
FAILLA
09.02.2021
15:39:10 UTC